TRIBUNALE ROMA
30 MAGGIO 1989
PRESIDENTE EST.: STIPO
IMPUTATO: GIOVALLI

Radiotelevisione • Proiezione di film vietato ai minori dei quattordici anni • Divieto di esporre immagini offensive del pudore dei minori • Insussistenza.

La legge 1591/1960 intende colpire soltanto quelle visioni di figure, immagini, disegni, ed oggetti figurati, ritenuti osceni secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto, alle quali la collettività, ed in particolare i fanciulli e gli adolescenti, risulti esposta, per il solo fatto di trovarsi in circolazione per le strade e nelle piazze. Nella locuzione « immagini » di cui all'art. 1 legge citata, non possono ritenersi comprese le raffigurazioni filmiche proiettate televisivamente, avuto riguardo al fatto che in tali raffigurazioni le immagini sono individuabili nella loro dimensione dinamica, nel quadro complessivo dell'opera filmica e come tale vanno intese; laddove la legge 1591/1960 si riferisce solo alle immagini staticamente esposte in luogo di pubblica circolazione, la cui visione non risulti condizionata all'espletamento di alcun atto di volontà. Per ciò che concerne la proiezione al pubblico di spettacoli ed opere cinematografiche, ancorché attuata sul circuito televisivo, le disposizioni regolatrici dell'intera materia sono contenute nella legge 21 aprile 1962, n. 161.

Radiotelevisione • Proiezione di film vietato ai minori di anni quattordici • Divieto di diffusione per radio o per televisione di film vietati ai minori degli anni diciotto • Inestensibilità.

L'art. 13 della legge 161 /1962 impone il divieto di diffusione per radio o per televisione di films e lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta di proiezione al pubblico, ovvero ai quali sia stato comunque esteso il divieto di visione per i minori di anni diciotto. La norma distingue tra films ai quali il detto nulla osta è negato, la cui proiezione televisiva è vietata in senso assoluto, atteso il giudizio di contrarietà al buoncostume che sottende il riferito diniego, e films ai quali il nulla osta sia stato concesso; entro tale ultima categoria, l'art. 13 inibisce la diffusione televisiva e radiofonica dei films vietati ai minori di anni diciotto, implicitamente consentendo la proiezione sul circuito di quelli vietati ai minori di anni quattordici, non espressamente ricompresi, a differenza dei primi, nel divieto posto dalla norma. L'estensione del divieto legislativo di cui all'art. 13 legge 161/1962 al di là della categoria nello stesso espressamente indicata determinerebbe un'ipotesi intollerabile di analogia in malam partem *con evidente violazione del principio di legalità.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — A seguito di una pluralità di denunce inviate tra il dicembre 1987 ed il settembre 1988, il Procuratore della Repubblica in sede espletava attività di istruzione preliminare al fine di verificare le modalità di concessione da parte della Commissione di revisione cinematografica di I grado, istituita presso il Ministero dello Spettacolo in Roma, del nulla-osta per la proiezione al pubblico dei films « Nove settimane e 1/2 » e « Ultimo Tango a Parigi ».

Avendo ad oggetto, le menzionate denunce, l'annunciata proiezione dei films suddetti sul circuito televisivo ad opera dell'emittente privata Canale 5 (proiezione effettivamente avvenuta, rispettivamente in data 16 dicembre 1987 e 21 settembre 1988), le indagini venivano estese, oltre che nei confronti dei componenti la VI e la V sezione della Commissione di revisione cinematografica, competenti ai fini di cui agli artt. 5 e 6, legge n. 161/1962, altresì nei riguardi di Giovalli Roberto, dirigente responsabile per la selezione dei programmi televisivi del circuito Rete-Italia e, quindi, competente per la scelta del films da proiettare.

Disposto in data 11 febbraio 1988, per ragioni strettamente processuali, lo stralcio dal presente procedimento degli atti relativi alla posizione dei membri delle menzionate Commissioni, e riunite le cause riguardanti il Giovalli (identificate con: nn. 12974/88A e 12058/88C), il Procuratore della Repubblica rinviava il prevenuto al giudizio di questo Tribunale, per rispondere con il rito direttissimo in merito alle accuse indicate in epigrafe.

Nel corso del dibattimento, si procedeva all'interrogatorio dell'imputato ed alla visione dei films in discorso presso la sede RAI di Via Teulada, in Roma; data, quindi, lettura degli atti consentiti e terminata, all'udienza del 30 maggio 1989, l'assunzione delle prove, P.M. e difensori concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — In via preliminare rispetto ad ogni valutazione in ordine alla rilevanza giuridico-penale delle condotte contestate nei confronti del Giovalli, si impone, a parere del Collegio, l'esigenza di un'esatta ricostruzione dei fatti di cui è processo.

Ed invero, le risultanze di cui alla presente vicenda appaiono, nella loro storicità, pacificamente ammesse, vertendo l'oggetto del processo esclusivamente sulla loro corretta interpretazione giuridica.

Con riferimento al film « Nove settimane e 1/2 », in data 2 febbraio 1986, veniva presentata, presso il Ministero del Turismo e Spettacolo, domanda di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 161/1962, da parte di tale Flavio Fellah, nella sua qualità di legale rappresentante della « Artisti Associati S.p.A. ».

Nella seduta del 12 febbraio 1986, la VI Sezione della Commissione di revisione cinematografica, dopo aver visionato il film, esprimeva parere favorevole alla concessione del nulla-osta di proiezione al pubblico, con il limite degli anni quattordici, per la tematica scabrosa, che, pur trattata con impegno e sensibile professionalità, avrebbe potuto « turbare la sensibilità evolutiva dei più giovani » (v. documenti ai fogli 7-8-9 del rela-

tivo fascicolo). In esecuzione del parere espresso dalla detta Commissione — parere vincolante per l'Amministrazione, *ex* art. 6, coma 3, legge 161/62 — , con d.m. 14 febbraio 1986, veniva concesso al film in discorso il menzionato nulla-osta, con il divieto di visione per i minori di anni quattordici (v. fogli 10-11).

Analoga situazione veniva ad interessare il film « Ultimo tango a Parigi » con riguardo — è opportuno precisare — alla 2ª edizione, datata 1988, quale risultante dalle modifiche apportate alla edizione originaria (vietata, con provvedimento del 12 dicembre 1972, ai minori di anni diciotto), sulla base di tagli alla pellicola per complessivi m. 93,80.

All'esito delle dette variazioni, su domanda di revisione presentata in data 27 aprile 1988, da parte di tale Alberto De Stefani, legale rappresentante della ditta « PEA Produzioni Europee », la V sezione della Commissione di revisione cinematografica — presa visione del film in due successive sedute — esprimeva, in data 17 giugno 1988, parere favorevole alla concessione del nulla-osta di proiezione al pubblico, con il divieto di visione per i minori di anni quattordici, a condizione, peraltro, della eliminazione, accettata dall'autore e dal produttore, di ulteriori battute nel sonoro.

Con d.m. 30 giugno 1988 veniva, quindi, concesso il nulla-osta alla rappresentazione del film al pubblico.

In considerazione delle esposte vicende, l'emittente televisiva Canale 5 per mezzo del direttore del palinsesto Giovalli Roberto, decideva di proiettare sul circuito di Rete-Italia entrambi i films, ritenendone legittima la trasmissione televisiva ai sensi dell'art. 13, legge 161/1962, essendo stati i films suddetti vietati ai minori di anni quattordici, anziché ai minori di anni diciotto, ed avendo ottenuto in tal senso il relativo nulla-osta da parte del Ministero del Turismo e Spettacolo.

Con riguardo a tali fatti, il Procuratore della Repubblica ritiene che sia ascrivibile al Giovalli, in concorso con i membri della V e della VI sezione della Commissione di revisione cinematografica, la condotta criminosa di cui all'art. 1, legge n. 1591/1960, nel richiamo fatto *quoad poenam* all'art. 528 cod. pen., avendo il prevenuto selezionato e disposto la diffusione televisiva dei films in questione, senza tener conto delle immagini, fotogrammi ed altri oggetti figurati ivi rappresentati, contenenti scene di erotismo, situazioni e dialoghi, tali da « offendere il pudore secondo la particolare sensibilità dei minori e le esigenze della loro tutela morale »; ritiene inoltre il P.M. che, in ogni caso, il comportamento del Giovalli contrasti con il disposto di cui all'art. 13, legge 161/1962, non potendo essere diffusi per televisione films che, pur avendo ottenuto il nulla-osta cinematografico, risultino vietati ai minori di anni diciotto, essendo tale riferimento comprensivo di qualsivoglia fascia di età relativa a soggetti comunque minori ed avendo introdotto, tale disposizione, il divieto assoluto di diffusione televisiva dei films ad essi vietati.

Orbene, a parere del Collegio, entrambe le affermazioni di accusa sono prive di fondamento.

Il *thema decidendum* del presente giudizio risulta innanzi tutto condizionato dalla necessità di stabilire se le disposizioni della legge 1591/60, concernenti « l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore e alla pubblica decenza », siano o meno estensibili, nel richiamo ivi fatto all'art. 528 cod. pen., sia pure *quoad poenam*, alle rappresentazioni filmiche genericamente intese.

In tale ottica, il punto decisivo dell'analisi interpretativa consiste nello stabilire se possa parlarsi di esposizione di immagini al pubblico nel senso voluto dalla legge citata — e cioè di immagini offensive del pudore, considerate secondo « la particolare sensibilità evolutiva dei minori di anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale » — , anche nel caso di rappresentazioni filmiche proiettate televisivamente.

Rileva il Collegio come ciò non sia possibile.

Ed invero, la legge n. 1591/1960 venne promulgata allo scopo di porre rimedio ad uno specifico vuoto legislativo, venutosi a creare in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 113 TULPS, con le quali si vietava la distribuzione, la messa in circolazione, l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, scritti e disegni (v. Corte Cost. 14 giugno 1956, n. 1).

Con l'intendimento di dare attuazione al precetto costituzionale contenuto nel-

l'art. 21, ult. comma, il quale imponeva al legislatore ordinario di adottare adeguati provvedimenti allo scopo di prevenire e reprimere violazioni riguardanti pubblicazioni, spettacoli ed altre manifestazioni contrarie al buon costume, la legge n. 1591/60 si limitò a regolare — come emerge inequivocamente dai lavori preparatori — la materia relativa all'affissione al pubblico di manifesti e stampati, lasciando impregiudicata ogni questione concernente le rappresentazioni filmiche, teatrali ed ogni altro tipo di spettacolo contrario al buon costume. Ciò emerge con cristallina chiarezza, al di là di ogni ulteriore considerazione dal fatto che la materia da ultimo menzionata venne fatta oggetto di ulteriore provvedimento legislativo, la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione delle pellicole cinematografiche e dei lavori teatrali, successiva alla legge n. 1591/1960 è caratterizzata da un rapporto di specialità rispetto a questa, per mezzo della quale tramite l'intervento di apposite commissioni di I e II grado e l'ulteriore possibilità di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — si estende il controllo imposto dall'art. 21, ult. comma Cost., anche alla proiezione al pubblico di pellicole cinematografiche ed opere filmiche e teatrali.

Pertanto, la legge 1591/1960 intese prevenire e reprimere soltanto quelle visioni di immagini, disegni ed oggetti osceni raffigurati in manifesti e stampati, recando chiaro l'intento del legislatore già nella sua intitolazione: « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore e alla pubblica decenza ».

Del resto, che questa fosse stata la *voluntas legis* emerge intuitivamente da quanto espressamente enunciato nella relazione alla Camera dei deputati ad opera di uno dei proponenti il provvedimento in questione (l'on. Migliori): « Con la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione — si legge nella relazione — noi prendiamo a riguardare solamente la materia della affissione dei manifesti e dell'esposizione al pubblico di stampati ed oggetti figurati ». Chiaro poi è l'intendimento teleologico dell'organo parlamentare proponente: « ...la questione che ci proponiamo è quella del modo e dei modi come difendere gli elementi sociali meno provveduti di difese intrinseche (fanciulli ed adolescenti) dell'"aggressione" dall'esterno (eccitamento degli istinti...); e ciò soprattutto tenuto conto del fatto che « i manifesti e le cose esposte al pubblico cadono "necessariamente" sotto lo sguardo dei fanciulli e degli adolescenti, a differenza di quanto avviene per i libri, i periodici, gli spettacoli cinematografici e teatrali, il contatto dei quali con il soggetto è conseguenza di un atto di libertà ».

Dalle considerazioni esposte e dalle risultanze dei lavori parlamentari prodromici all'emanazione del provvedimento legislativo in esame di cui, per ovvia necessità di sintesi, non si appalesa produttivo fare ulteriore menzione, tale è la chiarezza dei passi riportati emerge, a parere del Tribunale, il seguente ordine di conseguenze:

a) la legge 1591/1960 intende colpire soltanto quelle visioni di figure, immagini, disegni ed oggetti figurati, ritenuti osceni secondo la particolare sensibilità dei minori di anni diciotto, alle quali la collettività, ed in particolare i fanciulli e gli adolescenti, risulti esposta per il solo fatto di trovarsi in circolazione per le strade e nelle piazze (cfr., in tal senso, Cass. 13 febbraio 1967, *Giust. pen.*, 1969, 12);

b) nella locuzione « immagini » di cui all'art. 1, legge citata, non possono ritenersi comprese le raffigurazioni filmiche proiettate televisivamente, avuto riguardo al fatto che in tali raffigurazioni le immagini sono individuabili nella loro dimensione dinamica, nel quadro complessivo dell'opera filmica, e come tale vanno intese; laddove, come detto, la legge 1591/1960 si riferisce solo alle immagini staticamente esposte in luoghi di pubblica circolazione, la cui visione non risulti condizionata all'espletamento di alcun atto di volontà;

c) per ciò che concerne la proiezione al pubblico di spettacoli ed opere cinematografiche, ancorchè attuata sul circuito televisivo, le disposizioni regolatrici dell'intera materia sono contenute nella legge 21 aprile 1962, n. 161, unica applicabile nel caso di specie.

Con riguardo a tale ultimo punto, è lecito desumere, dal combinato disposto degli artt. 5 e 13 della legge da ultimo citata, che i films ai quali sia stato conces-

so il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, con il divieto di visione limitato ai soli minori di anni quattordici, possono essere diffusi attraverso il mezzo televisivo.

In proposito va rilevato che l'art. 13 della legge 161/1962 impone il divieto di diffusione per radio o per televisione solo per ciò che concerne i films ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla-osta di proiezione al pubblico, ovvero ai quali, pur essendo stato concesso il detto nulla-osta, sia stato comunque esteso il divieto di visione per i minori di anni diciotto.

La norma in esame, sinteticamente interpretata, trova giustificazione alla luce di questo disposto in via generale dall'art. 5 della stessa legge a mente del quale le Commissioni di revisione cinematografica, nel dare il parere per il rilascio del menzionato nulla-osta, devono stabilire se — con riferimento alla particolare sensibilità evolutiva di soggetti comunque minori di età ed alle esigenze della loro tutela morale — alla proiezione dei films in discorso possono assistere i minori di anni quattordici o i minori di anni diciotto.

Tale disposizione introduce, quindi, con riguardo agli spettacoli cinematografici ed alle opere filmiche ritenute non offensive dal buon costume, e perciò munite di nulla-osta di proiezione al pubblico, un netto discrimine tra le pellicole alle quali non possono assistere i soggetti comunque di età minore e quelle alle quali, per contro, sono abilitati ad assistere solo talune fasce di minorenni, aventi un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, tenuto conto della particolare sensibilità evolutiva degli stessi, considerata in relazione al criterio sociopsicologico dell'adolescente medio nell'attuale periodo storico.

All'esito di tale differenziazione operata dall'art. 5 in via generale (ed anzi — è il caso di precisare — introdotta nell'ordinamento proprio dalla legge del 1962), il successivo art. 13, stabilendo il divieto di diffusione televisiva dei films ai quali sia stato negato il nulla-osta, nonché di quelli vietati ai minori di anni diciotto, pone in essere, a sua volta, una sottodistinzione.

In linea generale, la norma distingue tra films ai quali il detto nulla-osta sia stato negato, la cui proiezione televisiva è vietata in senso assoluto, atteso il giudizio di contrarietà al buon costume che sottende il riferito diniego, e films ai quali il nulla-osta sia stato concesso; entro tale ultima categoria, l'art. 13 inibisce la diffusione televisiva e radiofonica dei films vietati ai minori di anni diciotto, implicitamente consentendo la proiezione sul circuito di quelli vietati ai minori di anni quattordici, non espressamente ricompresi, a differenza dei primi, nel divieto posto dalla norma.

Del resto, se il legislatore avesse inteso proibire in senso assoluto, nel contesto di una normativa che in via generale distingue i minorenni a seconda che gli stessi risultino infraquattordicenni o infradiciottenni, lo avrebbe fatto espressamente, senza limitarsi ad indicare, com'è dato arguire dalla lettura della norma, una sola delle due categorie, radicalizzando, in tal modo, il divieto di diffusione dei detti films soltanto con riferimento a quest'ultima (i minori, appunto aventi un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni).

Trattasi, in buona sostanza, di cerchi concentrici in proporzioni minori, per i quali vale il ditterio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, tipico di un sistema penale ispirato al principio di tassatività delle condotte incriminate, nel quale l'estensione del divieto legislativo di cui all'art. 13 legge 161/60 al di là della categoria nello stesso espressamente indicata determinerebbe un'ipotesi intollerabile di analogia in *malam partem*, oltreché un'evidente violazione del principio di legalità, dovendosi in linea generale ritenere penalmente lecite tutte le condotte non espressamente vietate dalla legge.

Al lume delle esposte considerazioni, essendo stati i films « Nove settimane e 1/2 » ed « Ultimo tango a Parigi » entrambi muniti di nulla-osta per la proiezione al pubblico, con il divieto di visione per i soli minori di anni quattordici, e non anche per i minori infradiciottenni, la diffusione dei detti films attraverso il mezzo televisivo attribuita alla persona del Giovalli, in considerazione delle responsabilità direttive da lui assunte nell'organizzazione interna dell'emittente televisiva Canale 5, non costituisce reato.

Da ultimo, è appena il caso di precisare che il concorso di persone nel reato, contestato nei confronti del Giovalli con

il richiamo alla posizione e alle responsabilità dei membri delle Commissioni di revisione cinematografica, non appare neppure ipotizzabile con riguardo alle modalità di formulazione del capo di imputazione.

Invero — impregiudicata rimanendo ogni questione relativa al separato procedimento penale instaurato nei riguardi dei predetti membri — è inequivocamente dimostrato, all'esito delle risultanze documentali in atti, che le domande di revisione concernenti i films in questione vennero presentate, presso la V e la VI sezione della Commissione di I grado, ad opera dei legali rappresentanti della società di produzione cinematografica, nulla avendo a che vedere, il Giovalli, con la procedura di revisione dei films stessi; di talché, in mancanza di alcun elemento di prova a sostegno di una presunta e peraltro mai contestata — collusione occulta tra il prevenuto e la Commissione stessa, eventualmente implicante tutt'altra ipotesi delittuosa, nessun concorso può ritenersi nella specie sussistente, una volta esclusa, oltre tutto la configurabilità del reato — fine nei fatti così come contestati.

Non è chiamato, infine, questo Collegio a sceverare l'eventuale oscenità dei films in discorso: invero, è fuori discussione che l'instaurazione del presente giudizio, all'esito delle contestazioni di accusa, non attiene alla oscenità dei films stessi in sé e per sé considerata — peraltro già valutata e ritenuta insussistente, con riferimento ad « Ultimo tango », in diverse sedi giudiziarie e coperta dal giudicato — bensì alle potenzialità offensive che la proiezione televisiva avrebbe ipoteticamente realizzato con riferimento alle esigenze di tutela dei minori, così come determinate dalla legge 1591/60 e 161/62.

Ogni valutazione in ordine al carattere osceno dei films suddetti costituirebbe quindi — al di là di qualsivoglia considerazione in ordine al potere del giudice ordinario di sindacare o meno la discrezionalità tecnica della p.a. — pronuncia *ultra petita*.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, visto l'art. 479 cod. proc. pen. assolve Giovalli Roberto dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.